



Rif. Vs. prot. n. 6652 del 30/03/2015

Pesaro, 24 aprile 2015

Al Comune di FOSSOMBRONE

OGGETTO: Comune di FOSSOMBRONE - Parere in ordine all'interpretazione dell'art.79 PRG disciplinante le zone agricole E3 sottoposte a tutela integrale.

VISTA la L.R.34/92 e s.m., "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio";

VISTO l'art.19 comma 1 lett. l) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che riconosce di spettanza provinciale le funzioni di assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali, nonché l'art.1, comma 89 della L.56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che conferma l'ascrivibilità alla competenza delle province, quali enti di area vasta, della funzione fondamentale concernente l' "assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali".

PREMESSO:

- che le considerazioni di cui al presente parere esprimono orientamenti relativamente a questioni giuridiche e interpretative che hanno carattere generale e vengono pertanto formulate senza diretti riferimenti a singoli e nominalmente individuati casi specifici;
- che è fatta salva la possibilità che il Comune formuli il quesito, al fine di una sua migliore comprensione, prospettando anche, senza i riferimenti diretti di cui sopra, opportune esemplificazioni di fattispecie applicative da cui può scaturire la problematica interpretativa sollevata.

VISTO il quesito posto dal Comune di FOSSOMBRONE a questa Provincia con nota prot. 6652 del 30 marzo 2015 pervenuta tramite PEC, che qui di seguito si riporta:

"Con la presente ci sembra opportuno sottolineare che il Consiglio Comunale di Fossombrone ha approvato definitivamente con delibera nr.70 del 30.11.2004 il piano regolatore generale e dopo che l'Amministrazione Provinciale aveva espresso parere con delibera nr.344 del 17.09.2004. L'art.79 delle norme tecniche di attuazione prevede le zone agricole E3 sottoposte a tutela integrale riportando all'undicesima riga la seguente dicitura: "Nelle zone individuate dal P.R.G. con destinazione Zona E3 agricola sottoposta a tutela integrale in deroga ai divieti soprariportati e nella sola determinazione che l'ambito di tutela sia stato prodotto esclusivamente dalla presenza di un crinale(art.30 del P.P.A.R.) così come evidenziato nelle tavole di progetto: CARTA DELLE INTERFERENZE TRA LE DESTINAZIONI DI ZONA E GLI AMBITI DI TUTELA DEFINITIVI si applicano le disposizioni dell'art.76 delle presenti norme, fermo restando che all'interno di tali ambiti sono vietati: ...". Si rileva che alla luce di tale indicazione normativa per quest' Amministrazione AP



Comunale appare evidente che nel caso in cui la tutela integrale fosse rappresentata esclusivamente dalla presenza del vincolo di crinale debbano essere applicate le disposizioni previste nell'art.76 delle N.T.A., mentre nel caso in cui vi fosse presente in tali aree almeno un ulteriore vincolo in aggiunta, come per esempio quello del paesaggio agrario di interesse storico ambientale, la tutela da applicare sarebbe integrale a tutti gli effetti e secondo le limitazioni indicate anche dal PPAR.

Pertanto con la presente, considerato che la Provincia oltre alla verifica di conformità urbanistica dei p.r.g. svolge anche compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli enti, siamo a richiederVi cortesemente, tramite parere scritto, l'interpretazione secondo il Vs. spettabile Ente dell'art.79 previsto nel p.r.g. del comune di Fossombrone”.

RIBADITO pertanto che lo scrivente Servizio non interviene, con il presente parere, in un procedimento urbanistico-edilizio specifico alla cui istruttoria è del tutto estraneo trattandosi di competenza esclusivamente comunale, e che quindi le seguenti considerazioni esprimono unicamente un orientamento interpretativo in funzione di ausilio e supporto giuridico all'amministrazione comunale e da questa liberamente apprezzabile.

SI RITIENE PERTANTO DI SVOLGERE, CON RIFERIMENTO AL SUDDETTO QUESITO, LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

- Ai sensi dell'art.27 bis delle nta del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR), compete agli strumenti urbanistici generali dei Comuni e, preferibilmente, al Piano regolatore generale, adeguare le proprie previsioni urbanistiche alle prescrizioni del PPAR, in particolare identificando e perimetrando gli ambiti di tutela definitivi in aderenza agli elementi che costituiscono la morfologia dei luoghi, sia naturali (crinali, versanti, corsi d'acqua, vegetazione) che antropici. Sempre l'art.27 bis - nel dettare molteplici ulteriori criteri regolativi dell'adeguamento al PPAR degli strumenti urbanistici generali - consente ai piani comunali di articolare gli ambiti di tutela definitivi in più ambiti complementari da assoggettare a specifiche normative di tutela differenziate, prevedendo che sia all'interno degli ambiti definitivi di tutela che degli eventuali ambiti complementari, anche i livelli di tutela possono essere variati ed a loro volta articolati in più livelli complementari in coerenza con quanto già previsto dall'art.26 delle medesime nta.
- Con la disciplina introdotta nel proprio vigente PRG, il Comune di Fossombrone ha provveduto dunque al prescritto adeguamento al PPAR, muovendosi entro i criteri sia pur succintamente sopra richiamati, ed in particolare all'art.79 delle nta ha dettato una normativa vincolistica per le zone agricole E3 sottoposte a tutela integrale, differenziando tuttavia, in applicazione del richiamato art.27 bis, i livelli di tutela per quanto riguarda gli ambiti interessati dalla esclusiva presenza di crinali. Per tali ambiti, infatti, è stata prevista l'applicazione della normativa urbanistica, in buona parte mutuata dalla L.R.13/1990, che il PRG (art.76) detta per le zone agricole E1 non sottoposte a specifica normativa di tutela



orientata o integrale, sia pur correttamente “temperata” dal recepimento - vedasi lett. da a) ad e) del medesimo art.79 - di specifiche norme di tutela che l’art.30 delle nta del PPAR detta espressamente per gli ambiti dei crinali.

- È del tutto evidente dal tenore letterale della disposizione contenuta nell’art.79 delle nta del PRG, ed è altresì pienamente coerente con il sistema di livelli di tutela differenziati previsti dal PPAR e recepito dal Comune di Fossombrone nel processo di adeguamento del proprio strumento urbanistico generale, che la condizione irrinunciabile affinché per le zone individuate dal PRG con destinazione E3 agricola possa ritenersi derogabile l’applicazione della disciplina di tutela integrale, è che tali zone siano interessate “esclusivamente” (come testualmente dispone l’art.79) dalla presenza di crinali, in quanto la concorrenza in tali zone anche di un solo ulteriore ambito di tutela produce di per sé l’esclusione della suddetta deroga.
- La fattispecie derogatoria contemplata nel comma 6 dell’art.79, proprio in virtù del suo carattere eccezionale rispetto alla regola per cui le zone agricole E3 vengono assoggettate alla tutela integrale di carattere paesaggistico, è del tutto insuscettibile di interpretazione estensiva, quale sarebbe, ad esempio, quella che prospettasse una sottrazione dall’applicazione di tale livello di tutela integrale anche delle zone E3 interessate sia dall’ambito di tutela correlato alla presenza di un crinale (art.30 nta PPAR) che dall’ambito di tutela (come definito all’art.25 delle nta del PPAR) scaturente dalla categoria costitutiva del paesaggio di cui all’art.38 delle nta del PPAR (paesaggio agrario di interesse storico-ambientale). In proposito va ricordato anche che, ai sensi dell’art.3, lett.c) delle nta del PPAR, le prescrizioni di base permanenti, indicate dal PPAR per alcune delle categorie di paesaggio, debbono essere assunte come soglia minima ed inderogabile anche in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, dal che si desume, pertanto, che i Comuni possono prevedere, sempre in sede di adeguamento, anche livelli di tutela più elevati.

Il Responsabile P.O. 5.1
Andrea Pacchiarotti
(originale firmato digitalmente)

DA COMPILARE IN CASO DI STAMPA:

Il sottoscritto _____ in qualità di funzionario/P.O./dirigente della Provincia di Pesaro - Urbino, attesta che la presente copia cartacea di pagine _____ è conforme all’originale firmato digitalmente il _____ e registrato nel Protocollo Generale n _____ del _____ conservato presso la suddetta Provincia.
Pesaro, _____, Firma